



Modifica al Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 240/2010;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, modificato con D.R. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO il decreto rettorale del 28 dicembre 2021 recante il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010;
- RAVVISATA la necessità di modificare il suddetto Regolamento, al fine di adeguare lo stesso alle nuove esigenze procedurali emerse durante l'espletamento delle procedure;
- VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 20 dicembre 2022, ha approvato le modifiche al Regolamento sopra indicato presentate in seduta;
- VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole alla modifica del medesimo Regolamento;

DECRETA

- ART. 1 -** È emanato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010".
- ART. 2 -** Il Regolamento così modificato, per motivi di urgenza, entra in vigore il giorno di registrazione del presente decreto.
- ART. 3** Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web di Ateneo.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)

Direzione Personale, Organizzazione, Performance
Dirigente Dott. Fabrizio Cherchi



Direzione Personale, Organizzazione, Performance
Dirigente Dott. Fabrizio Cherchi
Coordinamento personale docente e concorsi

Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata delle professoressa e dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia in attuazione della legge n. 240/2010 e della legge n. 230/2005, nonché delle ulteriori vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il reclutamento delle professoressa e dei professori di prima e seconda fascia è effettuato secondo quattro distinte modalità:
 - a) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010; detta procedura è aperta a candidate/i in possesso di abilitazione scientifica nazionale, alle professoressa e ai professori già in servizio presso altri atenei italiani o esteri;
 - b) chiamata come professoressa e professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile (ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. b legge n. 240/2010) in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n.240/2010;
 - c) chiamata come professoressa e professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, di professoressa e professori di seconda fascia e di ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;



d) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 8, legge n. 240/2010 l'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210/98 è equiparata all'abilitazione nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, gli organi accademici dell'Università degli Studi di Cagliari, in sede di approvazione della programmazione triennale, vincolano il 20% delle risorse disponibili per posti di professoressa/professore di ruolo per la chiamata di soggetti esterni all'ateneo, e precisamente per coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio in qualità di professoressa/professore di prima o seconda fascia di ruolo, ricercatrice/ricercatore a tempo indeterminato, ricercatrice/ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono state/stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritte/iscritti a corsi universitari nell'Università di Cagliari.

Art. 2 – Attivazione della procedura di richiesta dei posti

1. Ciascun Dipartimento con propria delibera concorre alla determinazione della programmazione triennale del personale dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di ruolo di prima e seconda fascia. Nella richiesta di posti di ruolo di prima e seconda fascia, il Dipartimento dovrà indicare le motivazioni didattiche e scientifiche relative alla scelta effettuata e proporre per ciascun posto richiesto la modalità di reclutamento (*di cui al precedente art. 1*).

La proposta di richiesta di posti di ruolo e di attivazione del procedimento di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professoresse e dei professori di prima fascia e a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professoresse e di professori di seconda fascia.

Art. 3 – Richiesta della struttura competente

1. La delibera di richiesta di posti di ruolo del Dipartimento deve contenere i seguenti



elementi essenziali:

- a) il numero dei posti richiesti;
- b) l'indicazione, per ciascun posto richiesto, se la procedura da attivare è selettiva, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, o se è valutativa e quindi riservata a professoresse/professori di seconda fascia e a ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c) del presente Regolamento;
- c) la fascia per la quale viene richiesto il posto (prima o seconda fascia);
- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni didattiche e scientifiche ed eventualmente gestionali, che il professore dovrà svolgere;
- f) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- g) la sede di servizio;

2. Ad esclusione della procedura di chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9, della legge n. 230/2005 e s.m.i. (*cfr. art. 1, comma 2, lett. d) del presente Regolamento*), la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:

- a) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni, che dovrà essere compreso fra 10 e 20;
- b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche della candidata o del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera.

Art. 4 – Approvazione della proposta di richiesta di posti di ruolo

1. Il Consiglio di Amministrazione, in base alle risorse finanziarie e ai punti organico disponibili, delibera la programmazione triennale del fabbisogno di personale; la programmazione terrà conto, in coerenza con gli indirizzi sul reclutamento stabiliti dal Senato Accademico, delle proposte del Dipartimento per quanto riguarda:



- a) l'utilizzo dei punti organico loro assegnati;
- b) i Settori Concorsuali su cui effettuare le chiamate;
- c) le modalità di reclutamento (*cf. art. 1*).

Il Consiglio di Amministrazione può integrare le proposte del Dipartimento di posti di ruolo sia per quanto riguarda le modalità di reclutamento, sia con ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica da richiedere per le chiamate in coerenza con eventuali ulteriori standard di qualità definiti dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Amministrazione nella delibera di programmazione triennale terrà altresì conto che - in base all'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, deve provvedere a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto (20%) dei posti disponibili di professoressa o professore di ruolo per la chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (*cf. art. 1, comma 4, del presente Regolamento*).

Art. 5 - Procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - d) la struttura alla quale afferirà la candidata o il candidato selezionato;
 - e) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento nel caso di professoressa o professore già in servizio presso l'Ateneo;
 - f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni, compreso fra 10 e 20, che la candidata o il



candidato dovrà allegare alla domanda;

h) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche della/del candidata/o, ovvero la tipologia di certificazione linguistica richiesta;

i) l'indicazione dei criteri generali di valutazione esplicitati al successivo art. 9, cui la commissione di selezione dovrà attenersi;

l) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso cui sarà svolta, nonché le tipologie di esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale attività assistenziale;

m) le specifiche funzioni che la professoressa o il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico, ed eventualmente gestionale);

n) le modalità telematiche e il termine di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in G.U. (qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo);

o) l'eventuale indicazione che il posto è riservato a soggetti esterni all'Università degli Studi di Cagliari ai sensi dell'art.18, comma 4, legge n. 240/2010 (20% di riserva).

**Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010**

1. Alla selezione possono partecipare:

a) candidate/candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore. L'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa;

b) professoressa e professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e settore concorsuale corrispondenti a quella per la quale viene bandita la selezione;

c) studiose e studiosi stabilmente impegnate/i all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del



bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MUR.

2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali alla data di presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il 4° grado compreso con una professoressa o un professore di ruolo appartenente al Dipartimento che richiede la copertura del posto, o con il Rettore, o con il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, oppure siano essi stessi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno essere presentate per via telematica secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando.

2. Non sarà possibile presentare le domande oltre il termine stabilito nel bando. 3 Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) curriculum della propria attività didattica, scientifica e gestionale e, ove prevista, assistenziale;
- c) pubblicazioni e lavori che la/il candidata/o intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
- d) con riferimento alle candidate e ai candidati di cui all'art. 6, lett. b) del presente Regolamento (*professoressa e professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia e settore concorsuale corrispondenti a quella per la quale viene bandita la selezione*), dichiarazione sostitutiva di certificazione del servizio svolto nell'Ateneo presso il quale sono dipendenti sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Art. 8 – Commissione di valutazione - procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010

1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Al fine di garantire la qualità scientifica e la valenza internazionale, la



commissione è composta da tre professoresse/professori ordinarie/i afferenti al settore concorsuale per cui è stata bandita la procedura, che:

- siano in possesso dei requisiti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN);
- siano stati valutati positivamente da parte dell'Ateneo di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge, n. 240/2010;

Nel caso di oggettiva impossibilità alla nomina di Commissari dello stesso Settore Concorsuale, si potrà far riferimento a Commissarie/i appartenenti al Macro Settore concorsuale di riferimento.

Sarà possibile nominare anche docenti in servizio presso Atenei stranieri, di comprovato riconoscimento internazionale nell'ambito del settore concorsuale oggetto del bando, che rivestano una posizione accademica corrispondente a quella di professore/professoressa ordinario/a sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Le/I Commissarie/i verranno scelti con le seguenti modalità:

- una/un componente, interna/o o esterna/o, è indicato dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto;
- le/gli altre/i due componenti la commissione devono essere esterne/i all'Università di Cagliari; di queste/i:
 - ✓ una/un componente è individuata/o tramite sorteggio dal Senato Accademico su una rosa di tre nominativi proposti dal Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto. Nell'indicazione dei nominativi il Dipartimento dovrà, ove possibile, rispettare il principio di pari opportunità tra uomini e donne;
 - ✓ un/a componente, sorteggiato/a dal Senato Accademico dalle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale ex art. 16, legge n. 240/2010.

Il sorteggio avrà luogo estraendo il posto percentuale di riferimento da applicare a ciascuno degli elenchi delle/dei docenti appartenenti allo stesso settore concorsuale indicato nel bando e procedendo con le seguenti modalità:



- nel caso in cui il commissario interno e il commissario estratto dalla rosa di tre nomi siano entrambi di genere maschile, si procederà ad applicare la percentuale alla lista ristretta delle sole professoresse e, partendo dalla posizione estratta, si individuerà la prima professoressa disponibile alla nomina. Se non vi sono componenti di genere femminile nella lista si procederà al sorteggio nella lista completa;

- nel caso in cui la commissaria interna e la commissaria estratta dalla rosa di tre nomi siano entrambe di genere femminile, si procederà ad applicare la percentuale alla lista ristretta dei soli professori e, partendo dalla posizione estratta, si individuerà il primo professore disponibile alla nomina. Se non vi sono componenti di genere maschile nella lista si procederà al sorteggio nella lista completa;

- nel caso in cui il/la commissario/a interno/a e il/la commissario/a estratto/a dalla rosa di tre nomi siano uno di genere maschile e una di genere femminile, si procederà ad applicare la percentuale alla lista completa e, partendo dalla posizione estratta, si individuerà il/la primo/a professore/professoressa disponibile alla nomina.

Nel caso di elenchi con un numero di docenti inferiori a dieci, gli stessi saranno integrati utilizzando i macrosettori concorsuali di riferimento.

Le delibere del Dipartimento dovranno essere assunte dal Consiglio nella composizione ristretta che garantisca il rispetto del principio di giudizio tra pari.

3. La Commissione individua al suo interno una/un Presidente ed una/un Segretario/a verbalizzante.

4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5. Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

6. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

L'incarico di commissaria/o è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori concorsuali di ridotta consistenza



numerica. Non potranno essere nominate/i nelle Commissioni le professoressse e i professori che risultano essere componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questa Università. Non potranno far parte della Commissione professoressse o professori appartenenti alla stessa Università. É incompatibile con l'incarico di commissaria/o la/il docente che dovesse avere più del 50% della produzione scientifica con uno dei candidati o con una delle candidate. La/il commissaria/o che si trovi in una tale situazione di incompatibilità dovrà rinunciare all'incarico dandone tempestiva comunicazione all'Ateneo.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010

1. La Commissione provvede ad esprimere il giudizio comparativo sulle candidate e sui candidati sulla base della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, delle attività scientifiche, gestionali e dell'attività didattica svolta e, per le discipline per cui è prevista attività assistenziale convenzionata, dell'esperienza professionale posseduta, nonché tenendo conto del profilo didattico e scientifico, ed eventualmente assistenziale, indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto. **I/Le candidati/e alle procedure di chiamata dei/delle professori/professoressse ordinari/e che alla data di scadenza del bando non siano inquadrati nel ruolo dei professori associati, e tutti/e i/le candidati/e alle procedure di chiamata dei professori associati, sosterranno una prova didattica, il cui tema sarà scelto dai/dalle candidati/e su una rosa di tre proposti dalla Commissione. Il giudizio espresso sulla prova didattica concorrerà alla formulazione del giudizio complessivo sui/sulle candidati/e.**

2. La valutazione avviene sulla base dei seguenti criteri generali:

a) Valutazione delle pubblicazioni scientifiche:

- 1) coerenza con le tematiche del settore concorsuale;
- 2) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- 3) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;



4) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale.

b) Valutazione dei titoli scientifici:

- 1) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;
- 2) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
- 3) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- 4) collaborazioni ad attività di ricerca ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- 5) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti (relativamente a quei settori concorsuali nei quali è previsto);

c) Valutazione dei titoli didattici:

- 1) attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali;
- 2) attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusa la supervisione di tesi di laurea e di dottorato;
- 3) valutazione della prova didattica, ove prevista.

d) Svolgimento di attività gestionali:

- 1) incarichi e impegni assunti in organi collegiali e gestionali, ivi incluse commissioni, presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali;

e) Svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori concorsuali in cui sono richieste tali specifiche competenze):

- 1) attività clinica-assistenziale valutata sulla base della congruenza di tale attività rispetto al settore scientifico- disciplinare indicato nel bando e alla durata, continuità, specificità e grado di responsabilità della stessa.

La valutazione della prova didattica sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri:

- 1) chiarezza espositiva;
- 2) padronanza del tema e struttura logica della lezione;



3) capacità di raccordo tra differenti aspetti interdisciplinari;

Il peso numerico attribuito ai criteri generali sarà:

- 55 punti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche;
- 15 punti per la valutazione dei titoli scientifici;
- tra 5 e 25 punti per la valutazione dei titoli didattici, compresa l'eventuale prova didattica;
- tra 5 e 25 punti per la valutazione degli incarichi gestionali;
- tra 0 e 5 punti per la valutazione dell'attività in campo clinico.

La somma dei singoli pesi numerici dovrà essere in ogni caso pari a 100 punti.

Sulla base dei criteri generali, la Commissione provvederà nella prima riunione a specificare e/o dettagliare come saranno utilizzati gli stessi.

I criteri così stabiliti saranno resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno cinque giorni, durante i quali la Commissione non potrà riunirsi.

Decorsi i termini di pubblicazione dei criteri, sarà reso disponibile alla Commissione l'elenco dei candidati e consentito l'accesso alla relativa documentazione per l'avvio della procedura valutativa.

3. La Commissione, al termine dei lavori e con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma 1, una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

4. Nel caso in cui sia presente una/un sola/o candidata/o da valutare, la Commissione potrà esprimere un giudizio di idoneità/inidoneità a ricoprire il posto.

**Art. 10 – Termini del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010**

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la



conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dalla/dal Presidente della Commissione.

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione nei confronti di ciascun/a candidato/a, e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di uno/a o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.

5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

6. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici. Il decreto viene poi trasmesso al Dipartimento interessato per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito web di Ateneo.

7. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

8. La nomina della/del candidata/o più qualificata/o o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, delle/dei candidate/i più qualificate/i è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 11.

**Art. 11 – Chiamata della/del candidata/o selezionata/o ai sensi dell'art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010**

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 60 giorni dal ricevimento del decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata della/del candidata/o più qualificata/o seguendo l'ordine della graduatoria approvata.

2. La delibera di chiamata è adottata a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professoresse/professori di



prima fascia e a maggioranza assoluta delle/dei professoressa/professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. La graduatoria di cui all'art. 9, comma 3, del presente Regolamento avrà validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte della/del candidata/o più qualificata/o ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.

4. Nel caso in cui nel termine di 60 giorni il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei 24 mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto della selezione.

Nel caso in cui il posto è riservato a soggetti esterni all'Università degli Studi di Cagliari ai sensi dell'art.18, comma 4, legge n. 240/2010 (20% di riserva – cfr art. 1, comma 3, del presente Regolamento) e il Dipartimento non provvede alla chiamata, ovvero il vincitore non prende servizio, ovvero non vi sono soggetti idonei, l'utilizzo delle relative risorse/punti organico vengono destinati dal Consiglio di Amministrazione per altri posti di 1° o di 2° fascia da riservare parimenti a soggetti esterni o a posti per il reclutamento di ricercatrici o ricercatori a tempo determinato di tipologia b).

Art. 12 – Procedura - Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010- Modalità di svolgimento della procedura

1. La chiamata come professoressa/professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa riservata alle/ai ricercatrici/ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett. b), in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, si effettua in coerenza all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010.

2. La valutazione della/del ricercatrice/ricercatore titolare del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, verrà effettuata nel terzo anno di contratto. A tal fine la/il ricercatrice/ricercatore TD di tipologia b) dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento, prima della scadenza del contratto, una relazione sull'attività svolta nel triennio e tenere



una lezione, in seduta aperta al pubblico, della durata di 45 minuti.

La valutazione sarà effettuata, da una Commissione nominata ai sensi del successivo art. 13, sulla base della relazione presentata dalla/dal ricercatrice/ricercatore TD di tipologia b) e in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, utilizzando i criteri individuati con DM 4 agosto 2011 n. 344.

3. In caso di esito positivo della suddetta valutazione, il Dipartimento proporrà la chiamata della/del ricercatrice/ricercatore TD di tipologia b) nel ruolo delle/dei professoressa/professori associate/i al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà previa verifica delle risorse disponibili e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

4. In caso di approvazione della chiamata di cui al punto 3) la/il ricercatrice/ricercatore a tempo determinato titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrata/o nel ruolo delle/dei professoressa/professori associate/i.

Art. 13 – Commissione di valutazione – Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatrici/ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010

1. La procedura valutativa di cui all’art. 12, è effettuata da apposita Commissione di valutazione composta da tre docenti nominati dal Dipartimento interessato, scelti tra i/le professori/professoressa ordinari/e o associati/e afferenti al medesimo settore concorsuale della/del ricercatrice/ricercatore TD di tipologia b) da valutare, ovvero in mancanza allo stesso macro settore o alla medesima area scientifica.

Al termine dei lavori valutativi, la Commissione predispone un verbale da trasmettere al Consiglio del Dipartimento interessato.

Art. 14 – Completamento procedimento - Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatrici/ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010

1. Al termine della procedura valutativa di cui al precedente articolo 12, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, la chiamata nel ruolo di professoressa/professore associata/o della/del candidata/o che ha conseguito



valutazione positiva.

2. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta delle/dei professoressa/professori di prima e seconda fascia.
3. Alle procedure di chiamata si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 15 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa riservata ad associati/e e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Cagliari

1. La procedura valutativa di cui al presente articolo è riservata a Professoressa/Professori Associati e a Ricercatrici/Ricercatori a Tempo Indeterminato dell'Università degli Studi di Cagliari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, così come disposto dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e, essendo una norma di carattere transitorio, può essere attivata solo entro il termine indicato nello stesso art. 24, comma 6, o in altro provvedimento legislativo.

L'attivazione della procedura valutativa riservata avviene secondo le modalità indicate nell'art. 2 e seguenti del presente regolamento ma con le eccezioni di seguito elencate:

- il bando relativo alle procedure di chiamata sarà pubblicato esclusivamente sul sito web dell'ateneo;
- il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 15 giorni;
- la commissione, nominata ai sensi dell'art. 8, conclude i propri lavori entro 30 giorni dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare una sola volta, per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della selezione, per comprovati motivi segnalati dalla/dal Presidente della commissione.

Per le procedure valutative non è ammessa la possibilità per le Commissioni di convocare i candidati per una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni presentate o per una breve lezione sugli stessi temi.

A decorrere dall'anno successivo al termine indicato nell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, l'Università potrà utilizzare fino al 50% delle risorse disponibili per il reclutamento di professoressa/professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo



determinato di cui all'art. 24, comma 5, lett. b), legge 240/2010, secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 16 – Modalità di svolgimento della procedura di chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 230/2005

1. La copertura dei posti di professoressa/professore ordinaria/o e associata/o può essere disposta mediante chiamata diretta di studiosi/i:

a) che siano stabilmente impegnate/i all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

b) che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

c) che siano risultate/i vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

2. I Consigli di Dipartimento propongono le chiamate dirette di cui al comma 1 con una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica della/o studiosa/o per il quale si propone la chiamata diretta. Devono altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dalla/o studiosa/o, ai risultati ottenuti ed a riconoscimento in ambito internazionale. Alla delibera del Dipartimento dovrà essere allegato il curriculum del/la candidato/a proposto/a per la chiamata.

3. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professoresse/professori di seconda fascia.

4. La proposta di chiamata può essere promossa anche su iniziativa del Rettore e del



Consiglio di Amministrazione, su risorse preventivamente individuate, di concerto con un Dipartimento dell'Ateneo.

5. Le proposte di chiamata diretta di professoresse/professori di prima o seconda fascia, sono sottoposte al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e successivamente trasmesse al Ministero per il prescritto parere.

Art. 17 – Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professoresse/professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno quindicennale.

Art. 18 – Entrata in vigore, norme transitorie e rinvio

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della Legge 168/1989 ed emanato con decreto del Rettore. Il Regolamento è pubblicato sul sito web ed entra in vigore a decorrere dalla data del provvedimento di emanazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che individuerà i gruppi scientifico-disciplinari, i riferimenti ai settori concorsuali contenuti nel presente Regolamento saranno sostituiti dai gruppi scientifico-disciplinari.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.